



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

**FONDO REGIONALE DI GARANZIA
PER LE PMI DELLA SARDEGNA**

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.
P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2
Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

- **Regione Autonoma della Sardegna** – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Centro Regionale di Programmazione, Codice Fiscale 80002870923 – di seguito denominata *Regione*, rappresentata al presente atto nella Sua carica di Direttore dal Dott. Gianluca Cadeddu, nato a Cagliari il 02.09.1966, domiciliato per la carica presso la Sede del Centro Regionale di Programmazione, via Cesare Battisti snc, il quale agisce, non in proprio, ma in nome e per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Regionale;
- **Commissione Regionale ABI della Sardegna** con sede legale in Cagliari, viale Bonaria n°33, rappresentata dal Dott. Alessandro Vandelli, nato a Modena il 23.02.1959, domiciliato per la carica in viale Bonaria n°33, nella Sua carica di Presidente;
- **Società Finanziaria Regione Sardegna (SFIRS S.p.A.)** con Sede legale in Cagliari, via S. Margherita n° 4, P.I. 00206010928, di seguito denominata *Gestore*, rappresentata dal Dott. Antonio Graziano Tilocca, nato a Nuoro il 22.01.1964, domiciliato per la carica in via Santa Margherita n°4, nella Sua carica di Presidente del C.d.A.

Premesso

- che il POR Sardegna FESR 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione Commissione Europea 20 novembre 2007, n C(2007)5728, prevede, nell'ambito dell'obiettivo operativo 6.2.2 la costituzione di un Fondo di Garanzia e Controgaranzia per sostenere gli investimenti innovativi necessari ad espandere la base produttiva e la diversificazione produttiva delle imprese (di seguito Fondo);
- che la Regione ha istituito, con L.R. 14 maggio 2009, n.1, Capo II, art.4, comma 4, un Fondo Regionale di Garanzia per le PMI della Sardegna attribuendone la gestione alla S.F.I.R.S. S.p.a. (Società Finanziaria Regione Sardegna S.p.a.), società in house;
- che il Fondo è stato costituito attraverso il versamento di euro 233.199.999,99 euro sui Fondi FESR e della Programmazione Unitaria 2007 – 2013;
- che sono stati versati al Fondo ulteriori risorse destinati al rilascio di garanzie per euro 5.000.000 per il settore commercio ed euro 5.000.000 per il settore agricoltura;

 **SFIRS**



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

- che il Fondo ha la finalità di favorire l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese della Sardegna, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;
- che l'operatività dello Strumento prevede la concessione da parte del Gestore di controgaranzie, cogaranzie e garanzie dirette a fronte di interventi finanziari di cui all'art.3, lett. l) e m), delle Direttive di Attuazione del Fondo, rilasciati da banche e società di leasing, e di emissioni obbligazionarie, effettuate dalle PMI, di cui all'art.3, lett. o), delle medesime Direttive di Attuazione allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;
- che il Fondo presenta una consistente componente di risorse FESR, che possono essere utilizzate per finanziare il "working capital" delle imprese esclusivamente nel contesto degli strumenti di ingegneria finanziaria e nei casi in cui il medesimo sia necessario ed incluso in un piano finalizzato allo sviluppo delle attività di impresa, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di stato;
- che l'art 1, comma 6, del Regolamento di Attuazione del Fondo prevede la ripartizione degli interventi finanziari, a fronte dei quali è richiesta l'ammissione alla garanzia regionale, tra operazioni destinate ad investimento, adeguate ai dettami comunitari (fissati nella misura dell'80% della dotazione comunitaria del Fondo), e operazioni di liquidità (nella misura del 20% del totale della dotazione del Fondo);
- che il FESR può finanziare i Fondi di garanzia per quei prodotti che supportano la rinegoziazione di prestiti esistenti concessi a favore delle PMI (*compresa la rinegoziazione dei tassi d'interesse e la revisione della durata*) a condizione che gli intermediari finanziari, beneficiari delle garanzie, emettano nuovi prestiti a favore delle medesime ivi incluso, se necessario, le PMI già beneficiarie di preesistenti prestiti, come previsto dalla nota prot. N. 5563 del 03/07/2009 della Commissione europea – DG REGIO in risposta ai quesiti sollevati dal MISE con nota n. 5213 del 31.03.2009;
- che il Fondo di Garanzia per le PMI può finanziare l'acquisto di scorte fino ad un massimo del 20% sull'ultimo fatturato annuo purché:
 - l'importo per l'acquisto dello stock non ecceda il 20% del fatturato dell'impresa finanziata dell'ultimo anno;
 - tale acquisto sia incluso in un piano d'investimento;
- che è stata allegata al presente protocollo, per costituirne parte integrante, la tabella dei refusi del Regolamento e delle Direttive del Fondo.

Considerato

- che la Regione, l'ABI, e il Gestore hanno deciso di sottoscrivere il presente protocollo con l'obiettivo prioritario di facilitare l'accesso al credito delle P.M.I. favorendo l'utilizzo del Fondo;
- che il rapporto tra la Regione e le Banche ha un ruolo di centralità nell'economia locale e quindi del Paese ;
- che il rafforzamento del tessuto imprenditoriale locale è fortemente connesso con lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali che vanno valorizzate e sostenute;
- che gli impieghi creditizi nel contesto regionale, alla data del 31.12.2011, sono quantificabili in euro 26.675 milioni, di cui alle imprese e famiglie produttrici euro 13.335 milioni;
- che si rende necessario definire un accordo quadro tra l'Autorità di Gestione del Fondo per le PMI (costituito dalla Regione – Centro Regionale di Programmazione), il Gestore e gli Intermediari Finanziari coinvolti per poter programmare gli effetti che l'allocazione delle risorse FESR dovranno essere in grado di generare;
- che l'impresa che ricorre all'ausilio del Fondo deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art.1, comma 4, del Regolamento attuativo.

 SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Tutto quanto sopra premesso e considerato le parti concordano che

1. l'accesso al credito delle PMI operanti in Sardegna avverrà in un'ottica di sviluppo di tutto il tessuto economico e sociale;
2. l'accreditamento degli Intermediari Finanziari presso il Fondo di Garanzia per le PMI avverrà in un'ottica di reciproca e proficua collaborazione;
3. gli Istituti di Credito si impegnano a promuovere il ricorso a Garanzie (Dirette) a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI. L'intervento del Fondo avviene previa verifica da parte di SFIRS della sussistenza delle condizioni previste dall'art. 7 del vigente Regolamento di Attuazione;
4. le parti promuoveranno l'adozione di meccanismi di semplificazione delle procedure che facciano sì che la documentazione allegata all'istanza di accesso alla garanzia consenta di accedere sia allo strumento che agli eventuali finanziamenti;
5. la Regione si impegna a comunicare all'ABI ogni variazione che intenda apportare agli accantonamenti definiti e a negoziare i nuovi parametri che si dovessero adottare.

Sul piano operativo le parti concordano quanto segue

6. di attivare tutti i meccanismi volti a favorire la riduzione dell'assorbimento di capitale, da parte degli Istituti eroganti; a tal proposito la SFIRS, sulle operazioni ammesse al Fondo, richiederà la controgaranzia del Medio Credito Centrale. Il provvedimento di concessione della controgaranzia da parte di quest'ultimo verrà tempestivamente comunicato alla Banca, al fine di consentire gli eventuali effetti in ordine all'assorbimento del capitale. I sopra citati meccanismi, laddove possibile, terranno inoltre conto sia della probabilità di default connessa ai finanziamenti (suddivisi in chirografari ed ipotecari) sia della fase del ciclo di vita dell'azienda così stabilite:
 - **nuova costituzione (newco):** le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda, risulti avviata da non più di tre anni;
 - **start up:** le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda, risulti avviata da più di tre anni ma non oltre i cinque;
 - **consolidate:** le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda, risulti avviata da più di cinque anni;
7. di utilizzare i seguenti accantonamenti (*suscettibili di ulteriori modifiche e/o integrazioni a insindacabile giudizio della Regione, fatto salvo quanto previsto al punto 5 e fermo il diritto delle Banche di recedere dall'accordo qualora le modifiche introdotte non risultassero condivisibili*):

FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI		
ACCANTONAMENTO	TIPOLOGIA IMPRESE	MOLTIPLICATORE
42,5%	NEWCO (0-3 ANNI)	2,35
29%	START - UP (3 -5 ANNI)	3,50
25%	CONSOLIDATE	4,00

 SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FINANZIAMENTI IPOTECARI		
ACCANTONAMENTO	TIPOLOGIA IMPRESE	MOLTIPLICATORE
34,0%	NEWCO (0-3 ANNI)	3,00
24,0%	START - UP (3 -5 ANNI)	4,15
17%	CONSOLIDATE	6,00

8. di porre in essere iniziative di informazione sui contenuti del presente Protocollo. In particolare si impegnano a darne ampia diffusione con mezzi e strumenti che verranno concordati;
9. di costituire un comitato consultivo per la definizione di una strategia operativa per l'utilizzo del Fondo di Garanzia per la specifica quota riservata alla Garanzia diretta pari al 40 % del Fondo, in un'ottica di sviluppo economico e sociale;
10. di favorire nell'ambito del protocollo in termini, garanzie a fronte di nuovi investimenti, e comunque confacenti alle tabelle di cui in allegato, per farne parte integrante e sostanziale, il tutto per specifici obiettivi di rendicontazione.

Tutto ciò premesso, le parti si impegnano reciprocamente a porre in essere tutte le azioni necessarie all'attuazione di quanto previsto nel presente protocollo.

Cagliari, 16 marzo 2012

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Autonoma della Sardegna
Centro Regionale di Programmazione

Il Direttore

Gianluca Cadeddu

SFIRS SpA

Il Presidente

Antonio Graziano Tilocca

Commissione Regionale ABI della Sardegna

Il Presidente

Alessandro Vandelli

Costituiscono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

Allegato 1

Direttive di attuazione del Fondo di garanzia per le PMI della Sardegna.

Allegato 2

Regolamento di attuazione del Fondo di garanzia per le PMI della Sardegna.

Allegato 3

Schema di convenzione con le Banche

Allegato 4

Schema per la valutazione dell'ammissibilità FESR 2007-2013 dei finanziamenti.

Allegato 5

Addendum (Tabella di raccordo dei refusi)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI OPERANTI IN SARDEGNA

(Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4)

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

ARTICOLO 1

(Oggetto e Finalità)

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese anche del settore agricolo e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene l'attività dei Consorzi di garanzia fidi (Confidi) aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese che esercitano l'attività in Sardegna, mediante l'istituzione di un fondo di cogaranzia e controgaranzia che assista le garanzie prestate dai Confidi in favore delle PMI operanti in Sardegna. Attraverso l'utilizzo del Fondo, la Regione sostiene anche lo sviluppo e la diffusione di forme di raccolta diretta di finanziamenti da parte delle PMI operanti in Sardegna, concedendo garanzia diretta o controgaranzia sulle obbligazioni dalle stesse emesse. In via residuale, il Fondo potrà anche rilasciare garanzia diretta sui finanziamenti contratti dalle PMI operanti in Sardegna.
2. L'intervento sotto forma di cogaranzia, controgaranzia o garanzia diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 e 4 delle presenti direttive. Gli interventi a favore delle imprese agricole possono essere realizzati esclusivamente nella forma della controgaranzia. Il soggetto gestore del fondo ha la facoltà di garantire le operazioni presso il Fondo di garanzia per le PMI di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'ottenimento di un grado superiore di copertura.
3. L'Amministrazione Regionale – Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Centro Regionale di Programmazione –, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive. Per gli interventi a favore delle imprese agricole le circolari sono adottate di concerto con l'Assessorato dell'Agricoltura.

ARTICOLO 2

(Riferimenti Normativi)

1. Il Fondo per le PMI è costituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 55/36 del 16.12.2009. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e per il perseguimento degli obiettivi operativi previsti dal P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2 (Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese, con particolare riferimento alle Pmi, favorendo, inoltre, le agglomerazioni e le interconnessioni produttive di filiera) secondo le procedure stabilite dall'articolo 25 della L.R. n. 2/2007.
2. Gli interventi a favore delle imprese previsti dalle presenti Direttive sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FERS Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:IT:PDF>;
- Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 Dicembre 2007, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 337 del 21 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" nel settore della produzione agricola;
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001; Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010
http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/aiuti_stato/DPCM.pdf;
- Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:155:0010:0022:IT:PDF>
- Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:IT:PDF>.
- decisione della Commissione Europea n. C(2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato N. 182/2010 che autorizza il "metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI".

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti documenti di programmazione:

- Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2007-2013
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4745&na=1&n=10>;
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 54/13 del 4.3.2006
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20080522092941.pdf;
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia
<http://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=11&s=1&v=9&c=4991>.

ARTICOLO 3

(Definizioni)

1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:

- a) "**PMI**", indica le microimprese, piccole e medie imprese che:
 - abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
 - siano in possesso dei parametri dimensionali previsti dall'allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008;
 - non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/244/2 del 1.10.2004);
- b) "**Fondo**", indica il Fondo regionale di garanzia per le PMI di cui al precedente art. 2, comma 2, , finalizzato a rimborsare i Confidi, le Banche finanziatrici e gli altri soggetti finanziatori per le garanzie rispettivamente controgarantite, cogarantite e garantite dal Fondo escusse su operazioni di finanziamento, e le Banche finanziatrici in caso di inadempimento dei Garanti per le garanzie

controgarantite dal Fondo, entro il limite della dotazione del Fondo medesimo; il Fondo potrà essere alimentato con ulteriori risorse regionali e/o del PO 2007–2013 e con risorse provenienti da altri enti pubblici e privati. Gli interessi maturati sulle giacenze dovranno essere riversati nella disponibilità del Fondo, salvo il rispetto delle limitazioni previste dalla normativa regionale;

- c) **"Gestore del Fondo"** indica la SFIRS SpA, con sede legale in Cagliari, Via S. Margherita 4 - 09124 Cagliari, individuato con atto di affidamento del 21 dicembre 2009;
- d) **"Regolamento del Fondo"** indica il provvedimento amministrativo contenente disposizioni operative disciplinanti, fra l'altro, il regime di gestione dell'intervento conformemente alla normativa comunitaria prevista in materia di aiuti, il funzionamento del Fondo, la procedura di ammissione e di rilascio delle garanzie, la documentazione relativa all'accreditamento dei Garanti e al rilascio delle garanzie, i controlli e l'attivazione della cogaranzia e della controgaranzia da parte dei Garanti, delle Banche finanziatrici e degli altri soggetti finanziatori;
- e) **"Soggetti Garanti"**, indica i consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i. ;
- f) **"Banche finanziatrici"**, indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli altri intermediari di cui all'art. 107 dello stesso Decreto, aventi convenzioni in essere con i Garanti e/o con il Soggetto Gestore;
- g) **"altri soggetti finanziatori"**, indica investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale, che sottoscrivono obbligazioni emesse dalle PMI come definite alla lettera a);
- g) **"Garanzia diretta"**, indica la garanzia prestata dal Fondo, in favore delle Banche o degli altri soggetti finanziatori. In caso di inadempimento delle PMI, la garanzia – diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile – è escutibile dalle Banche o dagli altri soggetti finanziatori a prima richiesta;
- h) **"Controgaranzia"**, indica la garanzia prestata dal Fondo in favore dei Garanti. La controgaranzia è esplicita ed irrevocabile. In caso di inadempimento delle PMI la controgaranzia, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta:
 - del Garante ammesso all'intervento del Fondo, che abbia già pagato alla Banca finanziatrice o agli altri soggetti finanziatori la propria garanzia;
 - del Banca finanziatrice o degli altri soggetti finanziatori, nel caso di accertata inadempienza del Garante;
- i) **"Cogaranzia"**, indica la garanzia prestata dal Fondo, su richiesta dei Garanti e congiuntamente alla garanzia rilasciata da questi, in favore delle Banche finanziatrici. La cogaranzia è esplicita ed irrevocabile. In caso di inadempimento delle PMI la cogaranzia, entro i limiti fissati dal presente provvedimento, è escutibile a prima richiesta.
- l) **"Rifinanziamenti"**, indica i finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI e finalizzati:
 - al consolidamento dell'indebitamento a breve termine, con mantenimento di tutte le altre linee precedentemente in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l'insorgere di uno degli eventi di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c - in ipotesi di linee continuative o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, o l'insorgere di condizioni di revoca previste dalle disposizioni di vigilanza. L'eventuale revoca delle altre linee di credito entro il limite temporale sopra indicato dovrà essere adeguatamente giustificata, pena la decadenza della garanzia acquisita;
 - alla rinegoziazione di finanziamenti finalizzata alla riduzione della rata;
- m) **"Nuovi Finanziamenti"**, indica:
 - operazioni finanziarie di qualsiasi genere – durata massima di diciotto mesi meno un giorno -, diverse dai Rifinanziamenti, che siano direttamente destinate all'ottenimento di finanza addizionale rispetto a quella già in essere, con mantenimento delle linee già in essere per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l'insorgere di uno degli eventi di cui all'articolo 6 comma 1, lettera c - in ipotesi di linee continuative, o fino alla naturale scadenza nel caso di linee scadenziate, o l'insorgere di condizioni di revoca previste dalle disposizioni di vigilanza. L'eventuale revoca delle altre linee di credito entro il limite temporale sopra indicato dovrà essere adeguatamente giustificata, pena la decadenza della garanzia acquisita;

- operazioni finanziarie di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI (comprese le operazioni di locazione finanziaria concesse da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 385/1993 per la copertura di programmi di investimento aziendale direttamente finalizzati a sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese e sviluppo di filiere produttive e per operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

o) "emissioni obbligazionarie", indica:

- emissioni obbligazionarie di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi effettuate dalle PMI in conformità alle previsioni di cui agli artt. 2410 e segg. del Codice Civile finalizzate alla copertura di programmi di investimento aziendale direttamente finalizzati a sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese e sviluppo di filiere produttive e per operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

ARTICOLO 4

(Modalità di rilascio della garanzia)

1. Il rilascio della garanzia del Fondo sarà effettuato nel pieno rispetto delle normative comunitarie vigenti sulla base di uno dei seguenti metodi di calcolo:

- a. secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 (GUUE L 379 del 28.12.2006) o secondo le modalità e i criteri degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 Dicembre 2007, (G.U.C.E. L 337 del 21 12.2007) per il settore della produzione agricola;
- b. alle condizioni e nei limiti indicati dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (G.U.C.E. C n. 155/02 del 20 giugno 2008) e dall'art. 5, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- c. esclusivamente per le imprese agricole, nelle situazioni non riconducibili ai punti a) e b), secondo regimi di garanzia statale il cui Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) a beneficio delle PMI è calcolato in base dei punti 3 e 4 della Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008.

Qualora la garanzia sia calcolata sulla base del metodo di cui alla lett. b) il differenziale tra il premio calcolato ai sensi del punto b) delle presenti direttive e il premio effettivamente pagato dalle PMI entro i limiti di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è considerato aiuto di Stato ai sensi:

- del Regolamento (CE). 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; o
- del DPCM del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3), autorizzato con decisione 28 maggio 2009, C(2009)4277, aiuto di stato N. 248/2009, fino al termine di validità dello stesso, attualmente fissato al 31 dicembre 2010.

Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del soggetto Gestore.

2. Nell'ipotesi di applicazione di un regime agevolativo, è stabilita a carico del Confidi la corresponsione di un premio al soggetto Gestore, per il rilascio della controgaranzia, commisurato ai soli costi amministrativi (di istruttoria e di gestione della controgaranzia medesima), con l'obbligo, per i soggetti di cui al successivo art. 5, di retrocessione integrale (relativamente alla quota contro garantita) del beneficio della controgaranzia alle imprese. In particolare, i Garanti, non potranno addebitare alle PMI a titolo di premio di garanzia (e relativamente alla quota controgarantita della garanzia), un importo superiore a quello pagato al soggetto gestore (pari, appunto, ai costi amministrativi).

3. La controgaranzia, la cogaranzia e la garanzia diretta possono essere prestate solo a fronte di operazioni di investimento realizzate nella Regione Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

ARTICOLO 5

(Soggetti richiedenti)

1. Possono richiedere l'intervento del Fondo:

- i Garanti iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993;
- i Garanti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 subordinatamente al possesso dei sotto elencati requisiti, presenti alla data di richiesta di accreditamento alla procedura di ammissione alla controgaranzia o cogaranzia:
 - avere un ammontare di garanzie emesse complessivamente pari o superiore a euro 10 milioni fino al 31.12.2011, 20 milioni fino al 31.12.2012 e 35 milioni di euro a partire dal 1.01.2013 come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato o da altra idonea documentazione. La sussistenza dei suddetti parametri dovrà essere annualmente verificata e confermata. Al termine del primo periodo sarà valutato dall'Amministrazione regionale lo stato di avanzamento del processo di aggregazione dei Consorzi fidi;
 - operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle PMI consorziate o socie;
 - le Banche e le Società di leasing per la concessione di garanzie dirette a fronte degli interventi finanziari concessi;
 - gli Altri soggetti finanziatori per la concessione della garanzia diretta sulle emissioni obbligazionarie.

ARTICOLO 6

(PMI Beneficiarie dell'intervento del Fondo)

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo le PMI, come sopra definite, che:

- a. siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio o per le imprese artigiane, che risultino iscritte al registro delle imprese artigiane o per le imprese agricole, siano condotte da Imprenditori agricoli professionali (IAP) ed iscritte all'albo regionale degli IAP;
- b. abbiano merito di garanzia in base ai parametri eventualmente fissati con il Regolamento del fondo;
- c. non si trovino in una delle condizioni di esclusione previste dai regolamenti richiamati all'articolo 2 delle presenti direttive.

Il Regolamento del fondo può specificare ulteriori requisiti di ammissibilità, per i quali prevedere un supplemento di istruttoria in capo al Soggetto Attuatore, in particolare, in ordine a:

- d. protesti e/o iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse;
- e. revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari.

2. La Giunta regionale sulla base degli atti di programmazione regionale e di indicatori socio-economici, individua specifiche priorità di intervento che costituiscono atto di indirizzo per il Soggetto Gestore attraverso le circolari di cui all'articolo 1, comma 3, delle presenti direttive.

ARTICOLO 7

(Operazioni Ammissibili e limiti di intervento)

1. Sono ammissibili agli interventi del Fondo:

- per la cogaranzia e la controgaranzia le garanzie rilasciate dai Soggetti Garanti alle PMI su Rifiinanziamenti e Nuovi Finanziamenti;
- per la garanzia diretta gli interventi finanziari concessi da Banche finanziatrici di cui alle lettere m) ed n) dell'art. 3 delle presenti Direttive.

2. Le garanzie a valere sul Fondo possono essere rilasciate fino ad un importo massimo di:

- a. euro 1.500.000 per singola PMI, nell'ipotesi di applicazione del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 1998/2006 e di euro 56.250 nell'ipotesi di applicazione del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 1535/2007 (come richiamati all'art. 4, comma 2, lett. a. della presente direttiva);

- b. euro 2.500.000 per singola PMI, nell'ipotesi di realizzazione dell'intervento in condizioni che escludono l'esistenza di aiuti di stato ai sensi della Comunicazione 2008/C155/02 della Commissione (di cui all'art. 4, comma 2, lett. b. della presente direttiva).

2. Sono ammissibili alla controgaranzia o alla garanzia diretta del Fondo le obbligazioni di cui all'art. 3 lett. o) delle presenti Direttive.

ARTICOLO 8

(Misure e Modalità degli Interventi del Fondo)

1. Ai sensi dell'art.3.2, lett. c), della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata sulla G.U.C.E., serie C n. 155/02 del 20 giugno 2008, recepito dall'art.5, comma 1, del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11.11.2010, la controgaranzia è concessa in misura non superiore al 80% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80% di ciascun Rifinanziamento, Nuovo Finanziamento o emissione obbligazionaria.

2. La cogaranzia è concessa in misura non superiore al 40% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 40%, di modo che l'importo complessivo garantito non ecceda il limite dell'80% del finanziamento stesso, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria richiamata al comma 1.

3. La garanzia diretta è concessa in misura non superiore all'80% dell'ammontare del Rifinanziamento, Nuovo Finanziamento o Emissione Obbligazionaria concesso dalla banca finanziatrice o dagli altri soggetti finanziatori secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria richiamata al comma 1.

4. La misura della controgaranzia, della cogaranzia e della garanzia diretta è di volta in volta fissata dal soggetto gestore secondo criteri e finalità impartiti dalla Regione con le circolari di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Le cogaranzie, controgaranzie e garanzie dirette prestate dal Fondo sono coperte esclusivamente dalle disponibilità finanziarie dello stesso, senza alcuna possibilità di concessione di garanzie personali da parte della RAS né di qualsivoglia diritto di rivalsa sul bilancio regionale. L'ammontare delle garanzie in qualunque forma rilasciate non potrà essere superiore a 10 volte l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo secondo gli indirizzi impartiti dalla Regione con le circolari di cui all'articolo 1, comma 3.

6. Le garanzie prestate dal fondo sono cumulabili, sulla stessa operazione finanziaria, con altri regimi di aiuto concessi dalla Regione o da altri enti pubblici, nel rispetto dell'art. 4, comma 2, lett. a) o b) e comunque entro i limiti dell'intensità agevolativa massima fissata dalla normativa comunitaria.

ARTICOLO 9

(Funzionamento e operatività del Fondo)

1. Le richieste di ammissione alla cogaranzia, controgaranzia e garanzia diretta sono presentate secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione, unitamente alle attestazioni dei Soggetti richiedenti in ordine alla sussistenza, in capo alle imprese beneficiarie, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ammissibilità agli interventi del Fondo, e istruite dal Soggetto Gestore, che propone all'Amministrazione Regionale la concessione o il diniego della garanzia.

L'Amministrazione Regionale autorizza con apposito provvedimento la concessione della garanzia esclusivamente nei limiti di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

2. L'operatività del Fondo potrà cessare comunque prima della scadenza di cui al successivo art. 16, qualora siano attivati a livello nazionale altri analoghi interventi, ove – e per la parte in cui – questi possano in concreto essere ritenuti dalla Regione Sardegna sostitutivi degli interventi previsti e disciplinati dal presente provvedimento.

3. Il soggetto gestore amministra il Fondo con contabilità separata, sulla base del Regolamento di attuazione ed in conformità alle direttive adottate dall'Amministrazione regionale.

4. Il soggetto gestore svolge inoltre le seguenti attività:

- a. istruisce e propone all'Amministrazione regionale, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione, la non ammissione al Fondo, le revoche e le eventuali modifiche attinenti alle operazioni medesime, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti direttive e dal Regolamento attuativo;

- b. propone all'Amministrazione Regionale l'applicazione delle sanzioni previste nei casi di cui al successivo art.10;
- c. propone all'Amministrazione Regionale la eventuale revisione in aumento della quota di accantonamento al Fondo;
- d. dispone, sentita la Amministrazione Regionale, la liquidazione degli importi dovuti dal Fondo ai garanti o ai soggetti finanziatori;
- e. provvede all'erogazione degli importi dovuti dal Fondo ai garanti o ai soggetti finanziatori e ne cura la contabilizzazione;
- f. effettua i controlli a campione post delibera secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale;
- g. procede agli adempimenti amministrativi conseguenti;
- h. cura la rendicontazione relativa alle operazioni effettuate, con la periodicità e le modalità richieste dall'Amministrazione Regionale e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento;
- i. entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette all'Amministrazione Regionale la situazione contabile del Fondo, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze alla data del 31 dicembre precedente e l'ammontare dei costi amministrativi e delle spese per la gestione del Fondo corredato dei relativi prospetti dimostrativi;
- j. svolge attività di supporto tecnico nei confronti dall'Amministrazione Regionale in materia di garanzie alle PMI, ivi inclusa l'informazione ai soggetti interessati in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso all'intervento del Fondo.

ARTICOLO 10

(Controlli)

1. I Soggetti richiedenti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante quanto attestato dagli stessi in sede di richiesta di ammissione agli interventi del Fondo ai sensi dell'art. 9, comma 1, fino a 5 anni successivi all'estinzione del finanziamento garantito.
2. Oltre ai controlli previsti dalla normativa comunitaria per gli Strumenti di Ingegneria Finanziaria (SIF) cofinanziati con risorse comunitarie, il Gestore effettua, anche su mandato della Regione, verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi alle finalità previste dalle presenti direttive. Il Soggetto Gestore può in ogni momento effettuare, anche su mandato della Regione, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i Garanti e le PMI.
3. In particolare, il Soggetto Gestore, al fine di verificare la rispondenza delle attestazioni di cui al precedente art. 9, comma 1, effettua, successivamente alla emissione della determinazione da parte della Amministrazione Regionale, controlli a campione su almeno il 30% delle istanze presentate. Il Soggetto Gestore, in caso di accertata non veridicità dei dati e delle informazioni riportati in domanda, propone all'Amministrazione Regionale la revoca della garanzia concessa. In caso di mancata rispondenza tra i dati forniti e la documentazione riscontrata, sul 20% del campione esaminato riferito ad un medesimo soggetto richiedente, il Soggetto Gestore può proporre all'Amministrazione Regionale la decadenza del Proponente dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo.
4. Controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie possono essere condotti direttamente dalle Autorità responsabili dall'attuazione dei programmi comunitari.

ARTICOLO 11

(Attivazione della garanzia)

1. In caso di controgaranzia il Garante può richiedere l'intervento del Fondo a seguito della revoca dell'operazione garantita da parte della Banca entro 30 giorni dal pagamento delle somme dovute alla Banca stessa allegando con riferimento ad ogni singola operazione la documentazione prescritta dal Regolamento del Fondo.

1/19

In caso di inadempienza del Garante, entro il termine di 60 giorni, la Banca finanziatrice o gli Altri Finanziatori, nei limiti dell'importo della controgaranzia rilasciata, possono richiedere direttamente al Soggetto Gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, unitamente alla documentazione prescritta dal Regolamento, la liquidazione dell'importo di competenza.

2. In caso di cogaranzia e garanzia diretta, la Banca finanziatrice può richiedere l'intervento del Fondo a seguito della revoca dell'operazione garantita entro 60 giorni dalla scadenza dei termini stabiliti con la comunicazione di messa in mora del debitore, allegando con riferimento ad ogni singola operazione la documentazione prescritta dal Regolamento del Fondo.

3. Gli importi dovuti a Banche finanziatrici, Altri Finanziatori e Garanti saranno corrisposti, a cura del Soggetto Gestore, sentita l'Amministrazione Regionale, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo al momento alla data della liquidazione.

ARTICOLO 12

(Surrogazione Legale)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione degli importi dovuti al Garante, alla Banca finanziatrice o agli Altri finanziatori, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI e/o sul Garante inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate.

ARTICOLO 13

(Esclusione del Garante Inadempiente)

1. Il Soggetto Gestore, con proprio provvedimento, dichiara la decadenza del Garante dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo nell'ipotesi di riscontrata insolvenza in ordine alla garanzia di I livello prestata.

ARTICOLO 14

(Revoca delle Agevolazioni)

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale dei contributi e l'avvio della procedura di recupero degli stessi, maggiorati dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti.

2. Le circolari di cui all'articolo 1, comma 3, disciplinano le modalità e le condizioni di applicazione.

ARTICOLO 15

(Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)

1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dai Regolamenti richiamati all'art. 2. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato. Gli aiuti previsti dal punto 4 della Comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) delle presenti direttive, possono essere concessi esclusivamente dopo l'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le presenti direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). In particolare sono state rispettate le disposizioni previste per gli aiuti "de minimis"¹ indicati all'art. 2, comma 2 e le condizioni previste dal (DPCM) del 3 giugno 2009, Aiuti di importo limitato (art. 3)².

[1] *Articolo 3 - Controllo*

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo

ARTICOLO 16

(Periodo di Validità)

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2015. I regimi di aiuto sono applicati fino a scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al punto 2 del precedente Articolo 2, e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

ARTICOLO 17

(Informazioni per le Procedure di Accesso)

1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.

ARTICOLO 18

(Norme Transitorie e Finali)

1. Il Soggetto Gestore provvederà a dare adeguata pubblicità ed informazione in ordine al funzionamento del Fondo, con particolare riferimento all'avvio, al termine ed all'eventuale sospensione dell'operatività del Fondo medesimo disposta in ragione delle disponibilità delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento del Fondo.

ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni. Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

[2] Articolo 11 - Relazioni annuali

Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1) gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO
DEL TERRITORIO

Centro Regionale di Programmazione

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.
P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2
Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

REGOLAMENTO

Approvato con la determinazione n. 4217/764 del 10.06.2010
Modificato con determinazione n. 5503/953 del 2.08.2010
Modificato con la determinazione n. 3955/411 del 2.05.2011
Modificato con la determinazione n. 8786/1237 del 18.10.2011
Modificato con la determinazione n. 1553/49 del 21.02.2012

Sommario

Art. 1	Regime di gestione	2
Art. 2	Soggetti beneficiari	4
Art. 3	Limitazioni e settori esclusi.....	5
Art. 4	Procedure di ammissione al Fondo dei Soggetti Richiedenti	5
Art. 5	Richieste di ammissione a garanzia del Fondo	5
Art. 6	Istruttoria delle richieste di ammissione	6
Art. 7	Criteri di valutazione.....	7
Art. 8	Limite di intervento del Fondo	8
Art. 9	Variazioni e controlli	9
Art. 10	Garanzia diretta: procedura di incorporazione della garanzia nei titoli.....	9
Art. 11	Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni	10
Art. 12	Attivazione della controgaranzia da parte del garante	10
Art. 13	Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori.....	11
Art. 14	Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori	12
Art. 15	Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti	13
Art. 16	Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari	14
Art. 17	Recupero del credito	14

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Il presente Regolamento integra, relativamente ad alcuni aspetti operativi, le **Direttive di Attuazione del Fondo di garanzia per le PMI della Sardegna**, approvate con la deliberazione n. 17/33 del 27 aprile 2010 come modificate da ultimo dalla Deliberazione n. 39/2 del 23.09.2011, anche alla luce del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 del 29.11.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30.11.2011, modificativo dell'art. 45 del Regolamento (CE) n. 1828/2006.

Il Fondo interviene per agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese anche del settore agricolo e nel rispetto della normativa comunitaria vigente. L'intervento sotto forma di cogaranzia, controgaranzia o garanzia diretta è realizzato in applicazione della disciplina comunitaria di cui all'articolo 2 e 4 delle Direttive suddette. Gli interventi a favore delle imprese agricole possono essere realizzati esclusivamente nella forma della controgaranzia.

Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge.

Art. 1 Regime di gestione

1. Sono ammissibili all'intervento del Fondo le garanzie per operazioni la cui deliberazione sia stata emessa entro e non oltre i sei mesi dalla data di richiesta di ammissione al Fondo di:

a) **cogaranzia e controgaranzia** rilasciate dai Garanti alle PMI su rifinanziamenti e nuovi finanziamenti ai sensi dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione;

b) **garanzia diretta** per:

b.1) gli interventi finanziari a favore delle PMI rilasciati da banche e società di leasing, previa apposita convenzione con il Soggetto Gestore, a fronte delle operazioni di cui alla lettera m) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione;

b.2) le emissioni obbligazionarie di cui all'art. 3 delle medesime Direttive di Attuazione;

2. La durata della cogaranzia, della controgaranzia e della garanzia diretta non può essere superiore a 144 mesi, indipendentemente dalla durata delle operazioni.

3. La misura massima dell'intervento del Fondo è stabilita per le operazioni di:

- **controgaranzia** in misura non superiore al 60% dell'ammontare della garanzia prestata dal Garante, a condizione che quest'ultimo abbia a propria volta garantito una quota non superiore all'80%.
- **cogaranzia** in misura non superiore al 30% dell'ammontare del finanziamento concesso dalla banca finanziatrice a condizione che il Garante abbia a propria volta garantito una quota non inferiore al 30%. L'importo complessivo garantito non deve eccedere il limite del 60% del finanziamento stesso.
- **garanzia diretta:**
 - per gli interventi di cui alla lett. b.1) del comma 1, in misura non superiore al 60% del loro ammontare;
 - per gli interventi di cui alla lett. b.2) del comma 1, in misura non superiore al 70% per le obbligazioni convertibili ai sensi dell'art. 2420 bis C.C. ed in misura non superiore al 60% nel caso di obbligazioni non convertibili. In entrambi i casi, la garanzia diretta assiste esclusivamente il capitale finanziato e mai i frutti.

La misura è elevata fino al massimo previsto dall'articolo 8 delle Direttive e comunque entro i limiti imposti dalle disposizioni comunitarie, per le operazioni finanziarie, comprese quelle di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi e destinate alla copertura di programmi di investimenti finalizzati a sostenere i processi di crescita e/o innovazione delle imprese.

4. A far data dal 1 dicembre 2011, gli interventi devono essere realizzati solo in attività che i gestori dello strumento di ingegneria finanziaria giudicano potenzialmente redditizie e devono essere limitati alle situazioni in cui la scarsa liquidità messa a disposizione dal settore finanziario mette in pericolo la prosecuzione dell'attività di imprese economicamente redditizie. Tali misure devono essere applicate alle

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

garanzie prestate successivamente alla data del 1 dicembre 2011 di entrata in vigore del Regolamento, nel quadro della strategia d'intervento prevista dagli accordi interessati.

Per quanto riguarda gli accordi di finanziamento eventualmente conclusi prima dell'entrata in vigore del regolamento, gli stessi possono essere integrati con la sottoscrizione di disposizioni transitorie che prevedano l'adeguamento della rispettiva strategia d'intervento.

Restano confermate le condizioni di accesso per gli interventi ammessi a garanzia prima del 1 dicembre 2011 che secondo il precedente dettato del Regolamento (CE) n. 1828/2006, art. 45, potevano essere rilasciate, per i sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie, solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione e solo in attività che, sulla base di puntuali giustificazioni fornite nella domanda di ammissione sono considerate potenzialmente redditizie, dal Soggetto Gestore.¹

5. Il rilascio della garanzia del Fondo a valere sui sottoconti cofinanziati con risorse comunitarie sarà effettuato, salvo proroghe delle autorizzazioni comunitarie alla flessibilità, solo per investimenti coerenti con la strategia del P.O. FESR 2007-2013 con le modalità indicate dall'art. 4 delle Direttive di attuazione.

Il premio è calcolato con la metodologia di calcolo autorizzata con decisione della Commissione Europea n. C (2010) 4505 del 6 luglio 2010 relativa all'aiuto di Stato 182/2010 che autorizza "il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI".

Qualora la garanzia sia calcolata con il metodo di cui all'art. 4, lett. b), delle Direttive, il differenziale tra il premio calcolato e il premio effettivamente pagato dalle PMI entro i limiti di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è considerato aiuto di Stato ai sensi:

- del Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008; o
- del DPCM del 3 giugno 2009, come prorogato con modifiche approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2011.

Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'intensità agevolativa della garanzia, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata a cura del Soggetto gestore.

6. Entro il limite del 20% della dotazione del sottoconto del Fondo cofinanziato con risorse comunitarie, in deroga con quanto previsto ai punti precedenti e fino al 31.12.2013, possono essere finanziate operazioni di liquidità di durata inferiore a 18 mesi (art. 3, lett. m), delle Direttive di Attuazione). Dette operazioni effettuate in deroga non costituiscono spesa ammissibile ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006. Entro lo stesso limite del 20% possono essere finanziate operazioni di rifinanziamento (art. 3, lett. l) delle Direttive di Attuazione qualora ricorrano le condizioni previste dalla nota della Commissione Europea – DG Politiche Regionali del 3.07.2009 (5563) nella quale si prevede la rinegoziazione dei prestiti esistenti, concessi a favore delle PMI, a condizione che gli intermediari finanziari beneficiari delle garanzie emettano nuovi prestiti a favore delle PMI, ivi incluse le PMI già beneficiarie di precedenti prestiti.

7. Le garanzie del Fondo, a valere sui sottoconti finanziati esclusivamente con risorse regionali che quindi non concorrono a costituire spesa ammissibile ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, possono essere concesse su tutte le tipologie previste dall'art. 3 lett. l) e m) delle Direttive di attuazione.

8. Gli interventi per garanzia diretta in fase di prima applicazione sono autorizzati entro il limite del 40% della dotazione del Fondo.

¹ Modificato con la Determinazione n. 1553/49 del 21.02.2012

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

9. Nell'ipotesi di applicazione di un regime agevolativo, può essere stabilita a carico dei Confidi la corresponsione di un premio al Soggetto Gestore, per il rilascio della controgaranzia, commisurato ai soli costi amministrativi (di istruttoria e di gestione della controgaranzia medesima), con l'obbligo, per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, di retrocessione integrale (relativamente alla quota contro garantita) del beneficio della controgaranzia alle imprese. In particolare, i Garanti, non potranno addebitare alle PMI a titolo di premio di garanzia (e relativamente alla quota controgarantita della garanzia), un importo superiore a quello pagato al soggetto gestore (pari, appunto, ai costi amministrativi).

10. I rendimenti ottenuti dalle garanzie per investimenti rimborsabili, detratta la quota proporzionale dei costi di gestione e degli incentivi alla prestazione, possono essere destinati in via preferenziale agli investitori (anche diversi dalle PMI) che operano rispettando il principio dell'investitore in economia di mercato.

Art. 2 Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo solo le PMI che:

- a) abbiano almeno una sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna;
- b) siano in possesso dei parametri dimensionali indicati nell'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 e di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e s.m.i., relativo alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;
- c) non rientrino nella definizione di imprese in difficoltà secondo gli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (G.U.C.E. C/244/2 del 1.10.2004);
- d) siano iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
- e) siano condotte da Imprenditori agricoli professionali (IAP) ed iscritte all'albo regionale degli IAP, qualora siano imprese agricole;
- f) risultino iscritte all'albo delle imprese artigiane, qualora siano imprese artigiane;
- g) siano in regola con i versamenti relativi ad imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali.

2. In presenza di:

- protesti e/o di iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, con esclusione di quelle volontariamente concesse
- revoche per inadempimento di finanziamenti e/o affidamenti bancari

dovranno essere esplicitati gli elementi sulla base dei quali il garante o l'istituto finanziatore ritenga sussistano le condizioni per l'affidamento dell'impresa.

3. Ai fini della adozione dei coefficienti di accantonamento del Fondo e dell'applicazione dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 7, le PMI sono classificate come segue:

- nuova costituzione (newco): le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da non più di tre anni;
- start up: le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di tre anni ma non oltre i cinque;
- consolidate: le imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di cinque anni.

4. Le garanzie possono essere prestate solo a fronte di operazioni di investimento realizzate nella Regione Autonoma della Sardegna e/o a supporto di operazioni tese a migliorare la struttura finanziaria nei limiti dell'attività svolta nelle sedi operative regionali.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

 SFIRS





UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 3 Limitazioni e settori esclusi

1. La garanzia del Fondo non può essere concessa per i finanziamenti relativi a campi di applicazione per i quali operano specifiche esclusioni previste dai Regolamenti comunitari applicabili per le diverse modalità di rilascio della garanzia ai sensi dall'art. 4 delle Direttive.

Art. 4 Procedure di ammissione al Fondo dei Soggetti Richiedenti

1. I garanti iscritti all'elenco di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (art. 155 comma 4. T.U.B.) ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla controgaranzia e cogaranzia, devono fornire le informazioni previste dalla modulistica (Prospetto di informazioni sul Garante) corredate da:

- a) copia dell'ultimo bilancio approvato e certificato (se soggetto a certificazione);
- b) copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del garante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle PMI consorziate e socie;
- c) elenco delle convenzioni sottoscritte dal Garante con i soggetti finanziatori e relative condizioni.

2. La documentazione di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere inviata al Soggetto Gestore ogni anno, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio. La documentazione di cui alle lett. b) e c) deve essere nuovamente trasmessa al Soggetto Gestore nel caso di intervenute modifiche.

3. Acquisiti dai Garanti i documenti sopra indicati, il Soggetto Gestore provvede alla registrazione del Consorzio nell'applicativo preposto alla gestione della procedura per l'ammissione al Fondo.

4. Le Banche e gli altri soggetti finanziatori, ai fini della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia, dovranno procedere alla stipula di convenzioni con il Soggetto Gestore, e successivamente registrarsi nell'applicativo preposto alla gestione della procedura per l'ammissione al Fondo.

Art. 5 Richieste di ammissione a garanzia del Fondo

1. Le richieste di ammissione sono relative a:

- a) controgaranzie per garanzie rilasciate dai garanti su finanziamenti o rifinanziamenti concessi dalle banche finanziatrici e società di leasing entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione;
- b) cogaranzie per finanziamenti o rifinanziamenti non ancora concessi dalle banche finanziatrici e società di leasing alla data di richiesta di ammissione;
- c) garanzie dirette per finanziamenti o rifinanziamenti concessi entro e non oltre sei mesi antecedenti la data di richiesta di ammissione o ancora da concedere. Le banche e le società di leasing concedenti dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il Soggetto Gestore.

Per gli interventi bancari ancora da deliberare, il Soggetto Gestore può, previo espresso consenso dell'impresa beneficiaria e dell'istituto finanziatore, sottoporre telematicamente all'attenzione dei Consorzi fidi le operazioni oggetto di specifica richiesta di garanzia, mentre in caso di interventi già deliberati ed erogati si procederà con il rilascio di una garanzia diretta. Entro 5 giorni dalla pubblicazione nell'applicativo delle operazioni non ancora deliberate dalle banche, i confidi dovranno, senza alcun approfondimento istruttorio, manifestare la propria disponibilità a rilasciare garanzia, nel qual caso l'intervento del Fondo dovrà essere effettuato nella forma della controgaranzia;

- d) garanzie dirette a fronte di prestiti obbligazionari emessi da società di capitali ai sensi degli artt. 2410 e segg. del Codice Civile per le SpA e dell'art. 2483 del Codice Civile per le Società a r.l. sottoscritti dalle banche finanziatrici e dagli altri soggetti finanziatori di cui alla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione. Al momento della presentazione della richiesta, l'organo amministrativo della PMI deve avere approvato le caratteristiche dell'emissione, le quali devono risultare da una bozza di

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea

FEER Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

regolamento del prestito e da un prospetto informativo redatto conformemente ai modelli e contenente la tipologia di informazioni minime, previsti dal Regolamento (CE) n. 809/2004 in applicazione della direttiva 2003/71/CE, e successive modifiche e integrazioni.

Costituisce titolo di priorità per l'ammissione a garanzia del Fondo, la partecipazione a strumenti regionali di attuazione del P.O. FESR 2007-2013 secondo le modalità definite dall'Amministrazione Regionale negli avvisi dei singoli interventi.

2. La PMI emittente il prestito obbligazionario che intenda richiedere l'ammissione alla garanzia su richiesta del Soggetto Gestore deve nominare un proprio Advisor, da individuare tra i Consulenti finanziari e le Società di consulenza finanziaria, iscritti all'albo sezione ordinaria o sezione speciale, di cui all'art. 18 bis, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 24.02.1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), che lo assista nella predisposizione di tutti i documenti richiesti dalla legge e dalla normativa secondaria per le operazioni di questa natura.

3. Le richieste di ammissione al Fondo, presentate dai garanti nel caso di controgaranzia e cogaranzia e dalle banche e dagli altri soggetti finanziatori nel caso di garanzia diretta, devono essere predisposte esclusivamente, pena l'inammissibilità, in modalità telematica, attraverso l'utilizzo dell'applicativo appositamente predisposto sul sito del Soggetto Gestore, e secondo le modalità di accesso stabilite dall'Amministrazione Regionale e pubblicate sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e sul sito www.sfirs.it.

Art. 6 Istruttoria delle richieste di ammissione

1. La procedura di gestione del Fondo è informatizzata. Le richieste di ammissione sono istruite dal Gestore sulla base dei dati e delle attestazioni riportate nel modulo telematico di domanda in forma di dichiarazione.

Tali dichiarazioni attestano la sussistenza dei requisiti che le imprese beneficiarie devono possedere al fine dell'accesso all'intervento del Fondo, in ottemperanza alla normativa di riferimento richiamata dalle Direttive di Attuazione per il rilascio della specifica garanzia.

Le richieste di ammissione vengono trasmesse attraverso il sistema informativo all'Amministrazione Regionale, secondo l'ordine di presentazione, unitamente alla proposta di concessione delle garanzie.

Il Soggetto Gestore si riserva la facoltà di richiedere il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa.

Qualora i dati previsti nel modulo di domanda, le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti non pervengano al Gestore del Fondo entro il termine di trenta giorni dalla data della relativa richiesta, la domanda si intende decaduta.

Le garanzie sono autorizzate con provvedimento dell'Amministrazione Regionale entro trenta giorni dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale, il Gestore del Fondo comunica in forma scritta (posta, fax, o posta elettronica) ai Garanti, alle Banche nel caso di garanzia diretta e agli altri Soggetti Finanziatori nel caso dell'emissione di prestiti obbligazionari, gli estremi del provvedimento di ammissione all'intervento al Fondo.

Entro 10 giorni lavorativi dall'invio della suddetta comunicazione i Garanti per la controgaranzia/cogaranzia, le Banche per la garanzia diretta e gli altri Soggetti Finanziatori nel caso dell'emissione di prestiti obbligazionari comunicheranno alle PMI beneficiarie, con le stesse modalità, le condizioni specifiche relative

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

al piano di finanziamento e invieranno al Soggetto Gestore, tramite posta elettronica certificata, un'attestazione circa la suddetta avvenuta comunicazione.

3. Il provvedimento di concessione indica la natura dell'aiuto. L'ammissione all'intervento del Fondo è assoggettata alla vigente normativa antimafia. A tal fine la determinazione dell'importo previsto dalla L. 575/1965 e s.m.i. fa riferimento alla quantificazione dello stesso al momento dell'accoglimento sulla base dell'accantonamento al Fondo a fronte della garanzia rilasciata.

4. I Garanti, le Banche e gli altri Soggetti Finanziatori devono comunicare tempestivamente al Gestore del Fondo eventuali fatti di cui siano venuti a conoscenza e rilevanti sull'andamento delle PMI garantite.

5. La garanzia è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo, che i Garanti, le Banche e gli altri Soggetti Finanziatori avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale.

Art. 7 Criteri di valutazione

1. I modelli di valutazione economico finanziaria adottati dal Gestore sono distinti sulla base delle tipologie di PMI di cui all'art.2, comma 3, del presente Regolamento:

- a) **PMI di nuova costituzione (newco)**: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti a tre/due/un bilancio previsionale a seconda che l'Impresa sia attiva, rispettivamente, da uno/due/tre esercizi rispetto alla data di presentazione della domanda.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
	Indicatori	Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Margine struttura secondario non inferiore a	1
4	Incremento annuo del fatturato non inferiore a	3%
5	Risultato operativo/fatturato non inferiore al	5%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

- b) **PMI in fase di start up**: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti agli ultimi bilanci ufficialmente approvati ovvero alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
	Indicatori	Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Gestione finanziaria/fatturato superiore a	- 10%
4	Incremento annuo del MOL superiore a	0

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

c) **PMI consolidate**: i **dati** di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti agli ultimi bilanci ufficialmente approvati ovvero alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate.

La valutazione della ammissibilità dell'Impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 3 a 8 della tabella sotto riportata :

Parametri di valutazione		
	Indicatori	Parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Margine struttura secondario non inferiore a	1
3	Investimenti in corso	SI/NO
4	Incremento annuo occupati (ULA) superiore a	0
5	Incremento annuo del MOL superiore a	0
6	Incremento ricavi di vendita superiore a	0
7	Incremento annuo risultato operativo superiore a	0
8	Incremento annuo utile finale superiore a	0
9	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
10	Utile di esercizio/fatturato superiore a	3%

2. Il produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA, al fine dell'accesso al Fondo, deve rispettare i seguenti parametri:

1. Reddito lordo standard non inferiore a euro 12.000;
2. Esperienza biennale di conduzione diretta;
3. Numero di ore annue dedicate all'attività agricola non inferiore a 112,5.

Art. 8 Limite di intervento del Fondo

1. Il Fondo è costituito da diversi sottoconti alimentati con risorse regionali e/o nazionali e comunitarie per la concessione di garanzie secondo le specifiche destinazioni di legge. Il Fondo costituisce un capitale separato all'interno del bilancio del Gestore del Fondo, con gestione contabile distinta per linee di attività i cui limiti di risorse impegnabili sono:

- linea Programmazione Unitaria 2007 – 2013 (PO FESR 2007-2013) pari a euro 233.199.999,99;
- linea Commercio pari a euro 5.000.000;
- linea Agricoltura pari a euro 5.000.000.

2. L'ammissione alla garanzia e la liquidazione degli importi dovuti ai garanti o ai soggetti finanziatori sono accolte con provvedimento dell'Amministrazione Regionale esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di ammissione alla controgaranzia o disponibili alla data di liquidazione degli importi dovuti.

3. Il Gestore del Fondo informa tempestivamente l'Amministrazione Regionale dell'avvenuto esaurimento delle risorse e rende nota con un avviso sul proprio sito www.sfirs.it la sospensione dei termini per la presentazione delle richieste di ammissione. Su espressa richiesta e spese dei Richiedenti, il Soggetto Gestore restituisce la documentazione relativa alle richieste non evase per esaurimento fondi.

4. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, l'Amministrazione Regionale comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

5. Con le medesime modalità indicate nei commi precedenti, possono essere istituiti ulteriori sottoconti con specifiche destinazioni.

Art. 9 Variazioni e controlli

1. In caso di modificazioni intervenute nell'assetto proprietario delle PMI o nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi della legge 30.4.1999, n. 130, entro 10 giorni lavorativi ai fini della conferma della garanzia, i garanti, le banche o gli altri Soggetti Finanziatori nel caso di garanzia diretta, per ogni operazione ammessa, devono presentare al Gestore del Fondo richiesta di variazione del provvedimento di concessione dell'Amministrazione Regionale.

2. Nel caso di trasferimento delle obbligazioni, di costituzione di esse in pegno o altra forma di garanzia, l'obbligo di presentare al Gestore del Fondo richiesta di variazione del provvedimento dell'Amministrazione Regionale ricade sul cessionario dell'obbligazione o sul creditore pignoratizio, pena la decadenza dal beneficio della garanzia. Per trasferimento delle obbligazioni si intende porre in essere, sotto qualsiasi forma, ed a qualsiasi titolo, atti che abbiano, quale effetto, quello di cambiare la titolarità del creditore come ad esempio la vendita, anche a termine, la donazione, la permuta, il conferimento. La garanzia si intende estesa automaticamente agli eredi nel caso di caduta in successione delle obbligazioni.

3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

4. Il Soggetto Gestore, al fine di accertare la veridicità delle informazioni sulla base delle quali sono rilasciate le attestazioni di cui al precedente art. 6, comma 1, effettua i controlli su un campione di almeno il 30% delle istanze presentate. Tale verifica avverrà sulla base dei documenti obbligatori previsti nel modulo telematico di domanda.

Il Soggetto Gestore potrà richiedere il completamento dei dati e la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini della verifica delle attestazioni rilasciate.

Il Soggetto Gestore, in caso di accertata non veridicità dei dati e delle informazioni riportati in domanda, può proporre all'Amministrazione Regionale la revoca della garanzia concessa.

Qualora, pur in presenza delle rettifiche, integrazioni e chiarimenti di cui sopra, venisse riscontrata la mancata rispondenza, sul 20% delle pratiche esaminate facenti capo ad un medesimo soggetto richiedente, tra i dati forniti e la documentazione riscontrata, il Soggetto Gestore può proporre all'Amministrazione Regionale la decadenza del Richiedente dalla facoltà di avviare ulteriori richieste di rilascio di garanzie a valere sulle risorse del Fondo.

Sarà cura del Soggetto Gestore informare l'Amministrazione Regionale dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati e degli eventuali provvedimenti adottati.

5. Il Gestore del Fondo effettua su mandato dell'Amministrazione Regionale le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. L'Amministrazione Regionale può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i garanti, le banche e le PMI.

Art. 10 Garanzia diretta: procedura di incorporazione della garanzia nei titoli

1. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria, ricevuto il provvedimento di ammissione alla garanzia, integra il regolamento del prestito ed il prospetto informativo di cui all'art. 5, comma 1, lett. d con le caratteristiche della garanzia che assiste l'emissione delle obbligazioni.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

2. Non è consentito emendare le caratteristiche dell'emissione rappresentate all'atto della richiesta di ammissione alla garanzia, pena la decadenza della stessa, salvo che le modifiche provengano da rettifiche imposte dal Gestore del Fondo all'esito dell'istruttoria oppure si tratti di modifiche che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.
3. Solo dopo aver ottenuto il provvedimento di ammissione alla garanzia ed aver effettuato i necessari adeguamenti regolamentari ed informativi descritti ai punti che precedono, l'organo amministrativo della società richiedente può procedere all'emissione del prestito obbligazionario, sempre che non ricorrano le condizioni statutarie o di legge per l'approvazione in assemblea dei soci.
4. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria provvede, a fronte delle prenotazioni raccolte, a trasmettere al Gestore, con ogni mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento, il modulo per attestare, in capo agli investitori, il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera g) dell'art. 3 delle Direttive di attuazione.
5. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria, esperito l'adempimento di cui al comma precedente, comunica all'investitore le coordinate del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il pagamento delle obbligazioni prenotate e provvede, a fronte dell'esibizione della contabile di versamento, ad emettere i titoli rappresentativi delle obbligazioni.
6. Tali titoli, predisposti unicamente nella forma di certificato nominativo, devono recare, oltre al contenuto di legge, espressa avvertenza delle comunicazioni da porre in essere ai sensi del precedente art. 9 nei confronti del Gestore del Fondo per la conservazione della garanzia in capo agli investitori successivi al primo sottoscrittore nel caso di circolazione del titolo.
7. L'organo amministrativo della PMI beneficiaria emittente, previa apposizione della firma di un amministratore in calce al documento e prima della materiale consegna al sottoscrittore, trasmette, unitamente al verbale di approvazione dell'emissione obbligazionaria e relativi allegati, i certificati nominativi in originale al Gestore del Fondo.
8. La garanzia è incorporata nel certificato con la sottoscrizione, apposta in calce allo stesso, da parte del legale rappresentante del Gestore del Fondo, salvo che questi non rilevi vizi insanabili nel procedimento di emissione ivi descritto. Essa ha effetto dalla data di pagamento delle obbligazioni da parte dell'investitore.
9. La garanzia decade automaticamente quando l'obbligazionista esercita la facoltà di conversione delle obbligazioni in azioni di compendio del prestito in luogo del loro rimborso alla scadenza naturale.

Art. 11 Erogazione dei finanziamenti e delle altre operazioni

1. I rifinanziamenti e i nuovi finanziamenti devono essere erogati dalle banche finanziatrici alle PMI entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione alla controgaranzia, alla cogaranzia o alla garanzia diretta del Fondo. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni. In caso di erogazione per S.A.L., tale termine si riferisce alla data di prima erogazione.
2. La controgaranzia, la cogaranzia e la garanzia diretta hanno effetto dalla data del provvedimento dell'Amministrazione Regionale o dalla data di erogazione del finanziamento se successiva.
3. Le Banche Finanziatrici ed i Soggetti Garanti annualmente dovranno fornire le attestazioni di regolarità in merito alle posizioni dei Soggetti Beneficiari relative ai finanziamenti pluriennali assistiti da garanzia diretta, controgaranzia o cogaranzia a valere sul Fondo.

Art. 12 Attivazione della controgaranzia da parte del garante

1. L'attivazione della controgaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria, il soggetto finanziatore deve inviare al beneficiario

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Gestore e al garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore e al garante entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve pervenire al Soggetto Gestore entro 30 giorni dalla data del versamento definitivo effettuato dal garante al soggetto finanziatore. La richiesta di attivazione della controgaranzia deve indicare la data dell'inadempimento di cui al comma 1 e recare in allegato copia:

- a. del contratto di finanziamento o rifinanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
- b. del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
- c. della dichiarazione del soggetto finanziatore attestante:
 - l'importo complessivamente versato dal garante;
 - le date degli avvenuti versamenti;
- d. della documentazione attestante l'importo a suo tempo versato dalla PMI beneficiaria al garante a fronte della garanzia da esso rilasciata;
- e. dei bilanci della PMI beneficiaria e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della controgaranzia.

5. La controgaranzia è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai garanti nel modulo di richiesta della controgaranzia stessa e in caso non siano rispettati i termini previsti ai commi 1 e 4.

6. Alle richieste di attivazione della controgaranzia si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

7. Entro tre mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 4, il Soggetto Gestore liquida la somma dovuta al garante, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

Art. 13 Attivazione diretta della controgaranzia da parte dei soggetti finanziatori

1. Entro il termine di 60 giorni dall'eventuale inadempimento del garante per insolvenza, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione emesso dalla Amministrazione Regionale in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia, può richiedere direttamente al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la liquidazione degli importi ad esso dovuti.

2. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita all'art. 12, commi 1 e 2;

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea

FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

- la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dal garante inadempiente a fronte della garanzia rilasciata al soggetto finanziatore;
 - la data della richiesta, rimasta parzialmente o totalmente inevasa, del soggetto finanziatore di escussione della garanzia del garante.
- b. copia del contratto di finanziamento o rifinanziamento e dell'eventuale atto di erogazione;
 - c. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
 - d. copia dei bilanci della PMI beneficiaria e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della controgaranzia.

3. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI riportati nel modulo di richiesta della controgaranzia sottoscritto dal garante.

4. Il Soggetto Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 2 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla controgaranzia.

Art. 14 Attivazione della cogaranzia da parte dei soggetti finanziatori

1. L'attivazione della cogaranzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento della PMI beneficiaria finale il soggetto finanziatore invia al beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Soggetto Gestore e al co-garante, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. I soggetti finanziatori possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza ed i soggetti richiedenti devono dare comunicazione dell'avvenuta risoluzione o revoca al Soggetto Gestore e al garante entro 3 mesi dalla scadenza dei suddetti finanziamenti.

3. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria inadempiente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria finale entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, il soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di concessione emesso dalla Amministrazione Regionale in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia, può richiedere al Fondo, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la liquidazione degli importi dovuti.

5. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Soggetto Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

6. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

- la data di inadempimento, come definita al comma 1;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
 - la somma dovuta dalla impresa beneficiaria finale a fronte della operazione cogarantita;
 - la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza delle PMI beneficiaria finale a fronte del finanziamento o rifinanziamento cogarantito;
- b. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
- c. copia dei bilanci della PMI e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della cogaranzia.

7. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative alla PMI beneficiaria riportati nel modulo di richiesta della cogaranzia sottoscritto dal garante.

8. Il Soggetto Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 6 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta al soggetto finanziatore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura deliberata in sede di ammissione dell'operazione alla cogaranzia.

Art. 15 Attivazione della garanzia diretta su finanziamenti

1. L'attivazione della garanzia deve essere preceduta dall'avvio delle procedure di recupero del credito: in caso di inadempimento dell'impresa obbligata, la banca o la società di leasing deve inviare alla PMI beneficiaria inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI beneficiaria alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. Fermo restando il termine di cui al comma 1, nel caso di operazioni con durata non superiore a 18 mesi, per data di inadempimento si intende la data della risoluzione o revoca. Le banche possono deliberare la risoluzione o revoca dei finanziamenti con durata non superiore a 18 mesi entro 1 mese dalla scadenza, dandone comunicazione al Gestore del Fondo.

4. In caso di inadempienza della PMI beneficiaria entro i termini stabiliti dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1, la banca può richiedere mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Gestore, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura indicati nel provvedimento di ammissione della PMI al Fondo, la liquidazione degli importi dovuti.

5. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Gestore entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

6. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- a. dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita al comma 1;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

- la somma dovuta dalla PMI beneficiaria finale a fronte della operazione garantita;
 - la somma dovuta dal Fondo per effetto della inadempienza della PMI beneficiaria a fronte del finanziamento o rifinanziamento garantito;
- b. copia del piano di ammortamento del finanziamento o rifinanziamento o del piano di locazione finanziaria, con le relative scadenze;
- c. copia dei bilanci della PMI e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali è stato a suo tempo compilato il modulo di richiesta della cogaranzia.

7. La garanzia del Fondo è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione contabile.

8. Il Gestore, in esito alle verifiche sulla documentazione di cui al comma 7 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta alla banca, nei limiti degli importi di cui al precedente comma 4.

Art. 16 Attivazione della garanzia diretta su prestiti obbligazionari

1. In caso di inadempimento della PMI emittente, devono essere avviate, a cura dell'obbligazionista, le procedure di recupero del credito inviando all'emittente inadempiente e, per conoscenza, al Gestore del Fondo, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione data dal valore nominale delle obbligazioni sottoscritte e non rimborsate alla scadenza naturale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale quella della scadenza del prestito risultante dal relativo regolamento, ovvero dalla data di ammissione dell'emittente a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla PMI emittente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali: istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. La richiesta di liquidazione deve pervenire al Gestore del Fondo entro 60 giorni dal termine stabilito dalla intimazione di pagamento di cui al comma 1.

4. Alla richiesta di liquidazione deve essere allegata:

- a. dichiarazione dell'obbligazionista che attesti:
 - la data di inadempimento, come definita nel regolamento del prestito obbligazionario;
 - la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme già recuperate;
- b. copia autenticata delle obbligazioni impagate (certificato nominativo).

5. Il Gestore, in esito alle verifiche a carico della documentazione di cui al comma 4 e subordinatamente all'esistenza di disponibilità del Fondo, liquida la somma dovuta all'obbligazionista, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura prevista nel provvedimento di concessione della garanzia.

Art. 17 Recupero del credito

1. A seguito dell'attivazione della controgaranzia o della cogaranzia da parte dei Garanti o delle Banche Finanziatrici secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento, nonché della garanzia diretta secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 dello stesso, e del successivo pagamento delle somme dovute dal Fondo, il Gestore acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI debitrice e/o sul garante

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

inadempiente e sugli eventuali terzi obbligati per le somme pagate, come previsto dall'art. 12 delle Direttive di Attuazione.

2. L'attività di recupero del credito è curata dal Gestore del Fondo limitatamente agli atti dovuti in via amministrativa. A tal fine, l'Amministrazione Regionale conferisce a SFIRS ampio potere di rappresentanza.

3. Qualora, a seguito del recupero effettuato, residuassero delle somme a credito del Fondo, il Gestore attuerà ulteriori procedure di recupero, che potrà anche attivare per effetto dei diritti acquisiti come indicato al precedente comma 1.

La Sardegna cresce con l'Europa



Progetto cofinanziato
dall'Unione Europea
FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Regolamento Fondo regionale di garanzia

15/15

 SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

FONDO REGIONALE DI GARANZIA PER LE PMI DELLA SARDEGNA

Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4, e s.m.i.
P.O. FERS 2007-2013 - Linea di Attività A – Obiettivo operativo 6.2.2
Sostenere i processi di crescita e innovazione del sistema delle imprese

CONVENZIONE

TRA

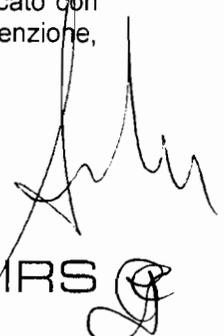
- La **SFIRS** - Società Finanziaria Regione Sardegna Spa (successivamente denominata SFIRS o anche Parte), con sede legale in Cagliari, Via Santa Margherita n. 4, capitale sociale € 146.273.634,70, iscritta al n. 4075 del Registro delle Imprese di Cagliari, C. F. 00206010928, codice ABI 19425, Intermediario Finanziario ex artt. 106 e 107 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Antonio Graziano Tilocca nato a Nuoro il 22.01.1964, domiciliato per la carica in Cagliari, via Santa Margherita n°4, in qualità di Soggetto Gestore del Fondo regionale di Garanzia per le PMI della Sardegna, istituito con L.R. 14 maggio 2009, n.1, Capo II, art.4, comma 4, (di seguito anche Fondo o Strumento) ed in tal veste in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna con **giusta procura n.**

del

- La **Banca** (successivamente denominata BANCA o anche Parte) con sede in _____, via _____ n. _____, capitale sociale € _____, iscritta al n. _____ del Registro delle Imprese di _____, Cod. Fisc. _____, codice ABI _____, iscritta all'albo degli Intermediari Finanziari al n. _____, rappresentata dal Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, Via _____ n. _____.

Premesso

- che il Fondo ha la finalità di favorire l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese della Sardegna (di seguito anche PMI), nel rispetto della normativa comunitaria vigente;
- che l'operatività dello Strumento prevede l'attività istruttoria da parte di SFIRS nella sua qualità di Gestore del Fondo, necessaria per la concessione da parte di RAS, di controgaranzie, cogaranzie e garanzie dirette a fronte di interventi finanziari di cui all'art.3, lett. l) e m), delle Direttive di Attuazione del Fondo, (il tutto esclusivamente a valere sulle risorse dello strumento affidatoLe), rilasciati da banche e società di leasing, e di emissioni obbligazionarie, effettuate dalle PMI, di cui all'art.3, lett. o), delle medesime Direttive;
- che le disposizioni regolamentari del Fondo (Direttive di Attuazione approvate con Deliberazione della Giunta regionale n°39/2 del 10.11.2010, modificate con Deliberazione n°39/2 del 23.09.2011 e Regolamento approvato con la Determinazione 4217/764 del 10.06.2010, da ultimo modificato con Determinazione n°1553/49 del 21.02.2012), sono allegate alla presente Convenzione, rispettivamente sotto le lettere A, B, C e D, costituendone parte integrante.

 SFIRS 



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

La BANCA, previa istruttoria interna con esito positivo espresso con proprio insindacabile giudizio, potrà concedere, su autorizzazione del competente Organo deliberante e alle condizioni da questo stabilite, alle PMI che ne facciano richiesta, interventi finanziari di cui all'art.3, lett. l) e m), delle Direttive di Attuazione del Fondo, garantiti dalla garanzia diretta di cui in premessa.

Art. 2

Ai fini dell'ammissione degli interventi finanziari di cui al precedente art.1 alla garanzia diretta del Fondo, la BANCA trasmetterà a SFIRS, secondo le modalità indicate all'art.5, comma 3, del Regolamento, richiesta di intervento, completa degli allegati previsti dalla normativa di riferimento.

La SFIRS si riserva di richiedere alla BANCA ulteriori documenti/informazioni che si rendessero necessari per effettuare la compiuta valutazione della domanda.

Art. 3

La SFIRS si impegna a svolgere, nei termini previsti dalla normativa richiamata e nella sua qualità di Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, l'attività istruttoria necessaria al rilascio a favore della BANCA di garanzie dirette esclusivamente a valere sul Fondo sugli interventi finanziari di cui al precedente art.1, secondo le modalità previste dall'art.5, comma 1, lett. c) del Regolamento, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'art.7 del vigente Regolamento.

L'impresa che ricorre all'ausilio del Fondo deve trovarsi nelle condizioni previste dall'art.1, comma 4, del Regolamento attuativo. I modelli di valutazione economico finanziaria adottati da SFIRS sono distinti sulla base delle tipologie di PMI di cui all'art.2, comma 3, dello stesso e dovranno contenere le indicazioni di seguito richiamate:

a. PMI di nuova costituzione (newco), imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da non più di tre anni: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti a tre/due/un bilancio previsionale a seconda che l'Impresa sia attiva, rispettivamente, da uno/due/tre esercizi rispetto alla data di presentazione della domanda.

La valutazione della ammissibilità dell'impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata:

Parametri di valutazione		
Indicatori		parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variazione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Margine struttura secondario non inferiore a	1
4	Incremento annuo del fatturato non inferiore a	3%
5	Risultato operativo/fatturato non inferiore al	5%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

b. PMI in fase di start up, imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di tre anni ma non oltre i cinque: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti agli ultimi bilanci ufficialmente approvati ovvero alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate.

 SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

La valutazione della ammissibilità dell'impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 4 a 6 della tabella sotto riportata:

Parametri di valutazione		
Indicatori		parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Variatione annua in aumento della somma delle voci immobilizzazioni e attivo circolante non inferiore a	5%
3	Gestione finanziaria/fatturato superiore a	- 10%
4	Incremento annuo del MOL superiore a	0
5	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
6	Utile di esercizio/fatturato superiore al	4%

c. PMI consolidate, imprese la cui attività, alla data di presentazione della domanda risulti avviata da più di cinque anni: i dati di sintesi da indicare nel modello telematico della domanda di ammissione dovranno essere riferiti agli ultimi bilanci ufficialmente approvati ovvero alle ultime tre dichiarazioni fiscali presentate. La valutazione della ammissibilità dell'impresa all'intervento del Fondo sarà effettuata sulla base del rispetto di almeno due dei seguenti parametri, di cui uno compreso tra quelli da 3 a 8 della tabella sotto riportata:

Parametri di valutazione		
Indicatori		parametro
1	Indice disponibilità non inferiore a	1
2	Margine struttura secondario non inferiore a	1
3	Investimenti in corso	SI/NO
4	Incremento annuo occupati (ULA) superiore a	0
5	Incremento annuo del MOL superiore a	0
6	Incremento ricavi di vendita superiore a	0
7	Incremento annuo risultato operativo superiore a	0
8	Incremento annuo utile finale superiore a	0
9	Risultato operativo/fatturato superiore allo	0,15%
10	Utile di esercizio/fatturato superiore a	3%

Il produttore agricolo esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA, al fine dell'accesso al Fondo, deve rispettare i seguenti parametri:

- Reddito lordo standard non inferiore a euro 12.000;
- Esperienza biennale di conduzione diretta;
- Numero di ore annue dedicate all'attività agricola non inferiore a 112,5.

Art. 4

La garanzia diretta, concessa secondo le modalità previste dall'art.5, comma 1, lett. c) del Regolamento nel rispetto di quanto previsto dall'art.1, comma 3, del medesimo Regolamento, è prevista in misura massima del 60% dell'insoluto, esclusivamente in linea capitale, e comunque entro i limiti di cui all'art.4, lett. a) e b) delle Direttive di Attuazione del Fondo.

 SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

La percentuale di cui sopra, nel rispetto di quanto indicato nell'art.8, comma 3 delle Direttive di Attuazione del Fondo, è elevabile all'80% in caso di operazioni finanziarie, comprese quelle di locazione finanziaria, di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 144 mesi e destinate alla copertura di programmi di investimenti finalizzati a sostenere i processi di crescita e/o innovazione delle imprese.

Art. 5

La garanzia del Fondo, rilasciata nelle forme e secondo le modalità di cui all'allegata normativa di riferimento, si intende esclusivamente in linea capitale, indipendentemente da interessi, anche di mora, maturati ed eventuali capitalizzazioni. La garanzia dovrà intendersi incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, ai sensi dell'art.3, lett. g), delle Direttive di Attuazione del Fondo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.6, comma 5 del Regolamento, la garanzia è inefficace qualora i dati trasmessi dalla BANCA ai sensi del precedente art.3 non corrispondano a quelli alla stessa forniti dall'impresa finanziata e dalla stessa Banca valutati al fine dell'ammissione all'intervento finanziario, purché tale discordanza sia quantitativamente e qualitativamente rilevante ai fini dell'ammissibilità all'intervento del Fondo.

Art. 6

Le garanzie dirette concesse secondo le modalità previste dall'art.5, comma 1, lett. c) del Regolamento a valere sul Fondo in regime "de minimis" possono essere rilasciate fino ad un importo massimo di € 1.500.000 per singola PMI così come indicato nell'art.7, comma 2, lettera a) delle vigenti Direttive di Attuazione. La SFIRS è tenuta alla verifica dei requisiti del rilascio di garanzia in regime di "de minimis" o di altro regime di esenzione previsto dalle Direttive di Attuazione. In tal caso il rilascio di tali garanzie da parte di SFIRS avverrà a titolo completamente gratuito.

Nell'ipotesi di realizzazione dell'intervento in condizioni che escludono l'esistenza di aiuti di stato, verrà riconosciuta dall'impresa beneficiaria al Fondo, a fronte del rilascio della garanzia, una commissione non inferiore allo 0,10% dell'importo finanziato, da determinarsi secondo il criterio del metodo di calcolo di cui all'art.1 del Regolamento attuativo. In tal caso il Fondo comunicherà alla Banca l'importo dovuto e l'IBAN del conto corrente sul quale verrà accreditata la commissione. Nel qual caso la Banca avrà la facoltà di rivalersi, esclusivamente per gli importi versati al Fondo, sull'impresa beneficiaria.

Art. 7

La SFIRS, in qualità di Soggetto Gestore, ha facoltà di richiedere alla Banca, durante il periodo di valenza della garanzia, informazioni e notizie sull'andamento dei rapporti garantiti; informazioni e notizie che la Banca si impegna a fornire nei tempi tecnici consentiti.

La BANCA, con cadenza annuale, dovrà produrre una relazione contenente la condizione delle posizioni in essere garantite a valere sul Fondo.

Qualora la BANCA procedesse alla revoca delle linee di fido e alla risoluzione dei contratti di finanziamento, dovrà darne comunicazione scritta alla SFIRS entro il termine di trenta giorni dalla risoluzione o revoca.

Art. 8

L'attivazione della garanzia diretta avverrà secondo le modalità previste dall'art.15 del vigente Regolamento.


SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Art. 9

L'attività di recupero del credito verrà curato nei termini previsti dall'art.17 del Regolamento e comunque in ossequio alla normativa emanata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 10

SFIRS e la BANCA si danno reciprocamente atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003, come successivamente modificato e integrato) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.

In Particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi saranno trattati e comunicati alle altre Parti per sole finalità inerenti o, comunque, connesse all'esecuzione della Convenzione. Le Parti, consapevoli dei diritti e delle libertà tutelate da detta normativa, tratteranno i dati personali forniti dai clienti in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali ex art. 28 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee ad impedire la perdita, o l'alterazione dei dati personali ovvero l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualità di Parte della presente Convenzione, SFIRS si impegna fin d'ora a cancellare in modo permanente e irreversibile tutti i dati personali ricevuti dalla BANCA in esecuzione della Convenzione, il cui trattamento non sia richiesto per legge o regolamento o non sia necessario al fine di gestire i rapporti sorti in attuazione della Convenzione stessa.

Art. 11

La presente Convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla sua sottoscrizione, e si intenderà prorogata di anno in anno, in mancanza di recesso di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 12

Ciascuna Parte potrà dichiarare risolta la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., in qualsiasi momento, mediante comunicazione per iscritto inviata all'altra Parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di violazione da parte di una Parte di quanto disposto dall'Articolo 10.

Rimane espressamente inteso che l'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti di un'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate nonché al diritto di esigerne l'esatto adempimento.

In ogni caso di risoluzione della Convenzione, resta fermo il diritto della parte risolvente al risarcimento dei danni subiti.

Art. 13

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere apportate dalle Parti in forma scritta.

Art. 14

Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le comunicazioni tra le Parti in esecuzione della Convenzione vengono effettuate in forma scritta e, salvo che non sia stabilito altrimenti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo corriere, o telefax, da farsi pervenire ai seguenti indirizzi:

 SFIRS 



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Per SFIRS:

Via

Telefax:

Per _____:

Via

Telefax:

E' fatta salva la facoltà delle Parti di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea preventiva comunicazione, a pena di inopponibilità, all'altra Parte, nella quale dovrà essere indicato il termine da cui il nuovo indirizzo diverrà efficace.

Le comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, anche telematico (compresa la posta elettronica), purché documentabile su supporto duraturo, agli indirizzi che le Parti si renderanno noti nel corso dell'esecuzione della Convenzione.

Le comunicazioni saranno efficaci dal giorno di ricezione delle stesse.

Art. 15

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente il Foro di Cagliari.

A tal fine i contraenti eleggono domicilio rispettivamente :

Per SFIRS:

Via

Per _____:

Via

Allegati:

- A) Direttive di Attuazione approvate con la Deliberazione della Giunta regionale n.39/2 del 10.11.2010.
- B) Direttive di Attuazione modificate con la Determinazione n.39/2 del 23.09.2011.
- C) Regolamento con la Determinazione n.4217/764 del 10.06.2010.
- D) Regolamento approvato modificato con la Determinazione n.1553/49 del 21.02.2012.
- E) Schema per la valutazione dell'ammissibilità FESR 2007-2013 dei finanziamenti.
- F) Addendum

Letto, approvato e sottoscritto.

Cagliari,


SFIRS



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Addendum Tabella di raccordo dei refusi

Direttive di attuazione	Refuso	Riferimento corretto
Art. 3, comma 1	g) "altri soggetti finanziatori" ...; g) "Garanzia diretta" ...; h), i), l) m) o)	Elenco alfabetico senza ripetizioni (g) e salti di lettera (n)
Art. 3, comma 1, lett. l)	"Rifinanziamenti", indica i finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 144 mesi, concessi sotto qualsiasi forma a PMI e finalizzati: - al consolidamento dell'indebitamento a breve termine, con mantenimento di tutte le altre linee precedentemente in essere non oggetto di consolidamento, e comunque di tutte le linee di smobilizzo commerciale, per almeno ulteriori 12 mesi - fatto salvo l'insorgere di uno degli eventi di cui all'articolo 5 comma 1, lettera c	6 comma 1, lettera c
Art.7, comma 1	1. Sono ammissibili agli interventi del Fondo: - per la cogaranzia e la controgaranzia le garanzie rilasciate dai Soggetti Garanti alle PMI su Rifinanziamenti e Nuovi Finanziamenti; - per la garanzia diretta gli interventi finanziari concessi da Banche finanziatrici di cui alle lettere m) ed n) dell'art. 3 delle presenti Direttive.	l) ed m)
Art.7, comma 2	Le garanzie a valere sul Fondo possono essere rilasciate fino ad un importo massimo di: a. euro 1.500.000 per singola PMI, nell'ipotesi di applicazione del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 1998/2006 e di euro 56.250 nell'ipotesi di applicazione del regime "de minimis" di cui al Regolamento n. 1535/2007 (come richiamati all'art. 4, comma 2, lett. a. della presente direttiva); b. euro 2.500.000 per singola PMI, nell'ipotesi di realizzazione dell'intervento in condizioni che escludono l'esistenza di aiuti di stato ai sensi della Comunicazione 2008/C155/02 della Commissione (di cui all'art. 4, comma 2, lett. b. della presente direttiva).	comma 1 comma 1
Art. 7, comma 3	Comma 2.	comma 3
Art. 8, comma 6	all'art. 4, comma 2 , lett. a) o b)	comma 1
Regolamento	Refuso	Riferimento corretto
Art. 1, comma 1, lettera b), punto b.1	"b) garanzia diretta per: b.1) gli interventi finanziari a favore delle PMI rilasciati da banche e società di leasing, previa apposita convenzione con il Soggetto Gestore, a fronte delle operazioni di cui alla lettera m) dell'art. 3 delle Direttive di Attuazione;"	alle lettere l) ed m)"
Art. 17, comma 1	A seguito dell'attivazione della controgaranzia o della cogaranzia da parte dei Garanti o delle Banche Finanziatrici secondo le modalità di cui agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento, nonché della garanzia diretta secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 dello stesso,	15 e 16.



Schema ammissibilità FESR 2007-2013 dei finanziamenti

Natura operazione			Tipologia operazione		Riferimento Direttive	Verifica coerenza Reg. (CE) n. 1828/2006		Verifica coerenza P.O. FESR 2007-2013	Programmazione regionale	Limite quota Fondo %	Massimale garantibile	Rendicontabilità P.O. FESR 2007-2013	Non Rendicontabilità		
operazione	Fase aziendale	Finalità operazione	Strumento	Forma tecnica		Durata (mesi)	Fase ammessa							Verifica redditività potenziale	
				Partecipazione capitale di rischio	Non previsto dallo strumento										
		Investimenti	finanziamento funzionale all'attuazione degli investimenti materiali (scorte nel limite del 20% del fatturato)	Mutui ipotecari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO	
				Mutui chirografari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO
				Prestito obbligazionario	>18 e <144	Art. 3, lett. o)	SI	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO
				Leasing	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO
				Prestito chirografario	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	SI	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO
				Altri fidi	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	SI	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO
			finanziamento funzionale all'attuazione degli investimenti immateriali	Mutui ipotecari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO	
				Mutui chirografari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO	
				Prestito obbligazionario	>18 e <144	Art. 3, lett. o)	SI	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO
				Leasing	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO
				Prestito chirografario	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	SI	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO
				Altri fidi	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	SI	SI	SI	SI	SI	100%	80%	SI	NO
		Rifinanziamenti	consolidamento	Mutui ipotecari	>36 e <144	Art. 3, lett. l), p. 1	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
				Mutui chirografari	>36 e <144	Art. 3, lett. l), p. 1	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
				Prestito obbligazionario	>36 e <144	Art. 3, lett. o)	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
			rinegoziazione	Mutui ipotecari	>36 e <144	Art. 3, lett. l), p. 2	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
				Mutui chirografari	>36 e <144	Art. 3, lett. l), p. 2	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
				Altri fidi	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
		Liquidità	Prestito di liquidità	Mutui ipotecari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
				Mutui chirografari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
				Prestito obbligazionario	>18 e <144	Art. 3, lett. o), p. 1	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
				Prestito chirografario	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
				Apertura di credito c/c	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
				Altri fidi	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	NO	SI	NO	SI	20%	60%	NO	SI	
		Investimenti	finanziamento funzionale all'attuazione degli investimenti materiali (scorte nel limite del 20% del fatturato)	Mutui ipotecari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
				Mutui chirografari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
				Prestito obbligazionario	>18 e <144	Art. 3, lett. o)	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
				Leasing	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
				Prestito chirografario	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
				Altri fidi	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
			finanziamento funzionale all'attuazione degli investimenti immateriali	Mutui ipotecari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
				Mutui chirografari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
				Prestito obbligazionario	>18 e <144	Art. 3, lett. o)	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
				Leasing	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
				Prestito chirografario	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
				Altri fidi	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	
		Rifinanziamenti	consolidamento	Mutui ipotecari	>36 e <144	Art. 3, lett. l), p. 1	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
				Mutui chirografari	>36 e <144	Art. 3, lett. l), p. 1	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
				Prestito obbligazionario	>36 e <144	Art. 3, lett. o)	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
			rinegoziazione	Mutui ipotecari	>36 e <144	Art. 3, lett. l), p. 2	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
				Mutui chirografari	>36 e <144	Art. 3, lett. l), p. 2	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
				Altri fidi	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
		Liquidità	Prestito di liquidità	Mutui ipotecari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
				Mutui chirografari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
				Prestito obbligazionario	>18 e <144	Art. 3, lett. o), p. 1	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
				Prestito chirografario	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
				Apertura di credito c/c	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
				Altri fidi	<18	Art. 3, lett. m), p. 1	NO	SI	NO	SI	100%	60%	NO	SI	
				Mutui ipotecari	>18 e <144	Art. 3, lett. m), p. 2	SI	SI	NO	SI	100%	80%	NO	SI	